

Ecc.mo Tar Puglia - Bari

Ricorso con istanza cautelare

In favore del sig. **Francesco Capozzi** (CPZFN77S21A662E) nato a Bari il 21.11.1977 rappresentato e difeso dall'avv. Vitaliano Mastrososa (MSTVLN80P05A662T) dello Studio Massimo Malena & Associati (Bari alla Via Amendola 170/5) e con lui domiciliato presso il domicilio elettronico del predetto difensore giusta mandato in calce al presente atto (vitaliano.mastrososa@pec.it),

- ricorrente

contro

Regione Puglia in persona del Presidente pro tempore;

Formez Pa - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento della P.A. in persona del legale rappresentante pro rappresentata *ope legis* dall'Avvocatura della Stato distrettuale di Bari

- resistenti

nonché nei confronti di

Sig. Pasquale Giura (pos. 55)

- controinteressato

per l'annullamento previa sospensione cautelare degli effetti

➤ della determinazione dirigenziale della Regione Puglia n. 1042 del 25.10.2022 recante “*Concorsi per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali. Bando n. 16 area professionale “Competitività e Sviluppo del Sistema (Policy regionali)” - profilo professionale “Specialista Tecnico di Policy” ambito di ruolo “Salute”, n. 12 posti- Approvazione verbali e graduatoria della Commissione*

*esaminatrice e nomina vincitori” e della graduatoria definitiva ivi riportata, nella parte in cui al ricorrente non è stato attribuito n. 1,5 punti in più per il possesso del Diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento - Economia e commercio – quale titolo equipollente a quelli indicati dal bando di concorso all’art. 7 comma 4 lett. a) con conseguente attribuzione di un punteggio complessivo di 24 (anziché 22,5) e collocazione in posizione n. 30/32 (a seconda delle preferenze con gli *ex aequo*) anziché n. 62 (**doc. 1**);*

- *ove occorra dei verbali della commissione giudicatrice, fra cui il verbale n. 17 del 24 ottobre 2022 e del suo All. n. 1 (**doc. 2**);*
- *ove occorra del bando di concorso n. 16 per “Specialista tecnico di policy” ambito di ruolo “Salute” (**doc. 3**);*
- *nonché di ogni ulteriore atto connesso e/o presupposto a quelli citati, anche non conosciuto.*

Fatto

La Regione Puglia ha indetto n. 27 bandi di concorso pubblico per titoli ed esame per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di complessive n. 209 unità, categoria D, per vari profili professionali.

Tra gli altri, è stato indetto il bando n. 16 “Specialista tecnico di policy” ambito “Salute” che prevede l’assunzione di n. 12 unità di personale.

L’art. 2 del precitato bando prevede tra i requisiti di accesso alla selezione il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: “1. laurea di primo livello secondo la classificazione di cui al decreto ministeriale n. 270/2004: L-18 - Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale; L-26 - Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari; L-29 - Scienze e Tecnologie Farmaceutiche; L-33 - Scienze Economiche; L-38 - Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali; L/SNT03 Lauree

delle Professioni Sanitarie Tecniche; L/SNT04 Lauree delle Professioni Sanitarie della Prevenzione; 2. laurea magistrale di cui al decreto ministeriale n. 270/2004: LM-09 - Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche; LM-13 Farmacia e Farmacia Industriale; LM-42 - Medicina Veterinaria; LM-56 - Scienze dell'Economia; LM-70 Scienze e Tecnologie Alimentari; LM-77 - Scienze economico - aziendali; LM-86 Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali; LM/SNT3 Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche; LM/SNT4 Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione; 3. laurea di primo livello (L), diploma di laurea (DL), ovvero laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) in una delle classi di lauree di possibile equiparazione a quelle suindicate ai sensi dei decreti interministeriali 9 luglio 2009”.

In buona sostanza, il requisito minimo di accesso è il possesso di una laurea triennale o superiore nell'ambito delle discipline indicate al cit. art. 2.

La selezione viene effettuata mediante una prova scritta (art. 5) e la valutazione dei titoli dichiarati (art. 7).

Per quanto riguarda la valutazione dei titoli, l'art. 7 ai commi 1- 2 stabilisce che “...i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non sono presi in considerazione. 2. I titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli che abbiano attinenza con il profilo per il quale si concorre completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione”.

Al comma 4 è altresì previsto: “*La commissione verifica la corretta attribuzione dei punteggi relativi ai titoli che i candidati hanno autocertificato, secondo i seguenti criteri di calcolo:*

a) Titoli di studio fino a un massimo di punti 8:

1,5 punti per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, **ulteriore** rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso; sono escluse le lauree propedeutiche alla Laurea Specialistica o Laurea Magistrale utilizzata per l'ammissione al concorso;

0,5 punti per master di I livello 1,5 punti per master di II livello

2 punti per diploma di specializzazione

2,5 punti per dottorato di ricerca

È valutato un solo titolo per ogni tipologia sopra elencata”.

Or, entro i termini previsti dal bando il ricorrente ha presentato la propria domanda (**doc. 4**) ove ha espressamente dichiarato quale titolo di accesso al concorso:

- di aver conseguito Diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento - Economia e commercio - in data 24.10.2002 con voto 110/110 e lode.

Giova sin d'ora chiarire che il ricorrente essendo in possesso della sola laurea suindicata – c.d. laurea “Vecchio Ordinamento” – non ha potuto dichiarare, secondo il modulo di domanda predisposto dalla PA, di essere in possesso di “*laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, **ulteriore** rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso*”, ciò in quanto la laurea vecchio ordinamento in Economia e Commercio, sebbene titolo equipollente a quelli indicati

dall'art. 7 comma 4 lett. a), è conseguita secondo un percorso di studi a ciclo unico.

Un'eventuale differente dichiarazione sarebbe risultata comunque erronea, fermo restando che, nella domanda - al di là dell'infelice formulazione del bando e del modulo di domanda stessa - è stato comunque dichiarato il titolo di laurea equipollente a quelli per i quali viene riconosciuto il punteggio ulteriore di 1,5 pt.

Svolta la prova scritta, il ricorrente è risultato idoneo conseguendo il punteggio di 22,5/30.

In esito alla pubblicazione della graduatoria del concorso, lo stesso ha tuttavia appreso di essersi collocato in posizione n. 62 con un punteggio complessivo pari a 22,5.

Dunque, all'evidenza, l'amministrazione resistente non ha attribuito al ricorrente l'ulteriore punteggio di 1,5 pt. previsto dall'art. 7 comma 4 lett. a, pur essendo a conoscenza che lo stesso è in possesso di un titolo di laurea che è superiore a quella triennale o di primo livello richiesto quale requisito di ammissione al concorso, ed è equipollente a quelli contemplati dalla stessa disposizione del bando che attribuisce il predetto punteggio aggiuntivo.

L'operato dell'amministrazione è, pertanto, erroneo ed illegittimo, poiché a fronte di una dichiarazione di un titolo equipollente a quelli per i quali è previsto un punteggio aggiuntivo ai sensi della lett. a, comma 4 art. 7 del bando, non può ammettersi alcuna disparità di trattamento tra i soggetti titolari di una laurea vecchio ordinamento a quelli titolari di una laurea specialistica conseguente ad una laurea triennale.

Come noto, infatti, il D.M. del 9.7.2009 sancisce l'equiparazione tra lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali.

Pertanto, al ricorrente doveva essere riconosciuto il punteggio complessivo di 24 pt. anziché 22.5 pt. con conseguente collocazione in posizione n. 30.

Come si vedrà meglio nella parte motiva, alla luce dei plurimi e recenti precedenti giurisprudenziali su fattispecie analoghe, fa specie rilevare sin d'ora come l'Amministrazione, tra l'altro assistita da operatore specializzato - Formez - per la organizzazione e svolgimento del concorso stesso, abbia concepito ben 27 bandi che ripetono pedissequamente, riguardo alla valutazione dei titoli posseduti, la medesima clausola illogica e disparitaria riportata in bandi di recente censurati dalla giurisprudenza amministrativa.

Dunque, al fine di ottenere il punteggio legittimamente spettante e la corretta collocazione in graduatoria, il ricorrente si vede costretto a formulare il presente ricorso per i seguenti

Motivi

1. Violazione e falsa applicazione artt. 3, 10, 11, 97 e 117 Cost; Violazione e falsa applicazione del D. Interministeriale 9.7.2009; Violazione e falsa applicazione del bando di concorso n. 16 (artt. 2 e 7); Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, manifesto travisamento dei fatti, violazione del principio di *favor participationis*, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento;

Come anticipato in narrativa, l'amministrazione resistente non ha riconosciuto al ricorrente il punteggio ulteriore di 1,5 pur essendo edotta che lo stesso è in possesso di titolo equipollente a quelli indicati al comma 4 art, 7 lett. a) del bando.

Con formulazione oggettivamente equivoca, il bando di concorso, al cit. art. 7 comma 4 lett. a), stabilisce di attribuire punti 1,5 ai possessori di *“laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso”*.

Il tenore letterale della norma non ricomprende tra i titoli valutabili la laurea quadriennale vecchio ordinamento che sia stata utilizzata per l'ammissione al concorso - in questo caso in Economia e Commercio - ch'è un percorso di studi a ciclo unico e quadriennale.

Com'è noto, tuttavia, il Decreto interministeriale del 9.7.2009 all'art. 1 sancisce l'equiparazione tra lauree di vecchio ordinamento (previgente al DM 509/2009), lauree specialistiche (che fanno riferimento all'ordinamento DM 509/2009) e lauree magistrali (che fanno riferimento al DM 270/04).

Secondo l'interpretazione letterale - ed invero illogica - delle disposizioni del bando, si determina un ingiustificato vantaggio per i soggetti in possesso della laurea triennale e della conseguente specialistica, rispetto ai titolari della laurea vecchio ordinamento o magistrale a ciclo unico, in questo caso in Economia e Commercio, ch'è titolo assorbente il primo (laurea triennale) ed equipollente al secondo (laurea specialistica).

In fattispecie del tutto speculari a quella che riguarda, la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di chiarire *“nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso,*

rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate" (**Tar Lazio, Roma, sez. III ter, 7 dicembre 2021 n. 12613; Tar Lazio, Roma, 19 maggio 2022 n. 6512; Tar Lazio, Roma, sez. III ter, 10 maggio 2022 n. 5829; ed anche Tar Calabria, n. 1138/2022).**

Dunque, in evidente disparità di trattamento ed in violazione del principio del *favor participationis* l'amministrazione resistente non ha riconosciuto al ricorrente alcun punteggio aggiuntivo ai sensi dell'art. 7 comma 4 del bando di concorso per la laurea quadriennale in Economia e Commercio, che è titolo superiore alla laurea triennale in Economia ed è equipollente a quella specialistica.

Ed è del tutto illogico e contrario ai principi che informano le procedure di concorso – volte alla selezione dei soggetti più qualificati – non riconoscere il punteggio ulteriore previsto dalla predetta norma del bando per i concorrenti in possesso della laurea vecchio ordinamento che è sì indicata tra i requisiti di accesso, ma è certamente un titolo di valenza superiore alla laurea triennale che costituisce il titolo minimo per partecipare alla selezione di che trattasi.

Con mirabile chiarezza, la giurisprudenza amministrativa ha altresì chiarito: *"i bandi delle selezioni pubbliche devono essere interpretati alla luce di un generale canone di ragionevolezza ed adeguatezza, privilegiando, tra le varie interpretazioni possibili, quella che evita*

esiti applicativi per contrarietà alla legge o per palese illogicità” (Tar Lazio, Roma sez. III n. 7395/19)

In ossequio ai principi richiamati, l’amministrazione avrebbe dunque dovuto invece riconoscere al ricorrente il punteggio ulteriore di 1,5 previsto dalla richiamata disposizione concorsuale sulla base di una interpretazione ragionevole del bando di concorso e volta ad evitare un’ingiustificata disparità di trattamento tra i diversi ricorrenti.

2. Violazione e falsa applicazione del bando di concorso n. 16 (artt. 2 e 7); Violazione e falsa applicazione del D. Interministeriale 9.7.2009; Violazione e falsa applicazione art. 3 e 6 L. 241/1990; Eccesso di potere per violazione del principio di ragionevolezza e par condicio, ingiustizia manifesta;

Senza recesso da quanto appena dedotto, ove dovesse ritenersi che la clausola del bando indicata non consenta un’interpretazione tale da consentire il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo di 1,5 pt. al ricorrente, titolare della laurea v.o. in Economia, allora la stessa deve ritenersi illegittima perché in contrasto con le equipollenze stabilite dal decreto interministeriale 9.7.2009.

Ed infatti il testo letterale del predetto art. 7 co. 4 lett. a) del bando si pone in palese violazione dei criteri di ragionevolezza e par condicio tra concorrenti laddove si interpreti ed applichi nel senso di escludere un punteggio ulteriore nel caso di possesso di diploma di laurea (DL) o laurea magistrale (LM) allegati per la partecipazione al concorso.

Titoli che, per quanto detto, non possono solo rilevare ai fini dell’accesso alla procedura e non essere valutati come punteggio

aggiuntivo a differenza di quanto avviene per chi è in possesso della laurea triennale e della specialistica.

In tal modo, vengono lasciati illogicamente ed irragionevolmente fuori dalla valutazione di merito le lauree vecchio ordinamento, come nel caso del ricorrente, ed anche le lauree magistrali autodichiarate in sede di domanda di partecipazione.

Al riguardo la giurisprudenza, in un caso perfettamente sovrapponibile a quello qui in esame, già dapprima richiamato, ha chiarito che:

“Correttamente la difesa erariale osserva che il bando di concorso deve considerarsi legittimo nella parte in cui, all’art. 2 -Requisiti per l’ammissione-, ha richiesto alternativamente, ai fini dell’accesso alla procedura de qua il possesso della laurea triennale, della laurea magistrale, della laurea specialistica ovvero del diploma di laurea vecchio ordinamento, in applicazione della Circolare n. 6350 del 27 dicembre 2000.....Ciò che deve ritenersi illegittima è, invece, a giudizio del collegio, la successiva norma posta all’art. 6 del medesimo bando, nella parte in cui ha escluso, per la valutazione dei titoli aggiuntivi, i diplomi di laurea qualora si tratti dei medesimi titoli presentati ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale.

... Il collegio, in linea con la richiamata pronuncia, non può che rilevare l’illegittima esclusione, statuita all’art. 6 del bando, della valutazione quale titolo aggiuntivo del possesso della laurea magistrale in luogo del requisito minimo d’accesso rappresentato dalla laurea breve triennale. Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico)

costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate. Infatti, se ai fini della partecipazione alla selezione è sufficiente la laurea breve triennale, in un'ottica di corretta interpretazione degli artt. 2 e 6 del bando, il diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale non può non essere considerato quale titolo "aggiuntivo/ulteriore" rispetto a quello di base per la partecipazione al concorso, con la conseguenziale attribuzione della relativa aliquota di punteggio". (Cit. Tar Lazio, Sez. III ter, n. 12613/2021).

Pertanto, a tutto concedere, la clausola del bando in questione, così come applicata dall'amministrazione resistente è indubbiamente illegittima e meritevole di caducazione con conseguente riconoscimento al ricorrente del punteggio ulteriore di 1,5 pt.

3. Violazione e falsa applicazione del bando di concorso n. 16 (artt. 2 e 7); Violazione del principio del soccorso istruttorio, di leale collaborazione e buona fede

Come accennato in narrativa, il ricorrente, al momento della presentazione della propria domanda, ha dichiarato di essere in

possesso della laurea Vecchio Ordinamento in Economia e Commercio quale requisito di accesso al concorso.

Nessun dubbio può rilevarsi in merito alla valutabilità del detto titolo ai sensi dell'art. 7 del bando di concorso attesa la sua espressa dichiarazione in sede di domanda.

Né può ritenersi circostanza preclusiva alla valutazione del predetto titolo la mancata indicazione dello stesso nella specifica sezione prevista dal modulo di domanda per i soggetti titolari di *“Laurea ulteriore rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso, con esclusione di quelle propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale dichiarata”*.

Ed infatti, la laurea v.o., seppure titolo equipollente a quelli indicati dall'art. 7 del bando, è un titolo di studio unico.

Sicché il ricorrente non poteva dichiarare il suddetto titolo nella specifica sezione a fronte dell'inevitabile dichiarazione erronea o mendace.

In ogni caso, il predetto art. 7 del bando stabilisce in maniera chiara che devono essere valutati i titoli dichiarati in sede di domanda e ciò a prescindere dalla eventuale erronea compilazione delle specifiche caselle. La stessa Amministrazione, infatti, è stata resa edotta della circostanza che il ricorrente è in possesso del titolo di laurea v.o. cui il predetto titolo di laurea equipollente è requisito di accesso.

La dichiarazione del possesso del titolo di laurea è stata rappresentata in modo chiaro, di guisa che la stessa PA potesse verificarne la veridicità sia ai fini del requisito di partecipazione e sia quale titolo per l'attribuzione di punteggi aggiuntivi.

A tutto concedere, anche ove si ammettesse un errore di compilazione del modulo di domanda, la stessa Amministrazione avrebbe dovuto attivare il cd. soccorso istruttorio non potendosi da valutare il predetto titolo oltre che requisito di ammissione anche come titolo aggiuntivo rispetto al titolo base per l'accesso al concorso.

Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che: *“il soccorso istruttorio va, dunque, attivato qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili, rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza”* (Cons. Stato Sez. V, 22.11.2019, n. 7975; Cons. Stato, Sez. II, 1.7. 2020, n. 4191; Cons. Stato sez. II, 28.04.2021, n. 3432).

E ancora è stato affermato: che: *“l'Amministrazione ha un preciso obbligo di verificare la correttezza delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali e di attivarsi per mezzo del soccorso istruttorio ex art. 6 della l n. 241 del 1990, ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti versati in atti. Tale obbligo di verifica e di controllo permane anche nei casi in cui la domanda di partecipazione al concorso sia presentata in modo informatizzato, atteso che se l'errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali, può richiedersi all'amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente, non tanto per attribuire all'interessato un vantaggio di sua spettanza, quanto perché la procedura concorsuale è finalizzata a selezionare le migliori professionalità disponibili per realizzare il preminente interesse pubblico, che un errore di valutazione potrebbe pregiudicare”*. (Cfr. T.A.R. L'Aquila, Abruzzo,

sez. I, 01.04.2021, n. 172). Ed ancora, in fattispecie similare, l'On. TAR Roma ha avuto modo di affermare che: *“Lo sbarramento dell'apposita casella relativa al possesso di titoli di preferenza non garantisce alcun interesse dell'Amministrazione, laddove nella domanda di partecipazione sia chiaramente ed espressamente indicato, come nel caso di specie, il titolo posseduto. Sanzionare l'omissione con il rifiuto di valutazione del titolo, pertanto, oltre ad essere contrario alla lettera della clausola del bando, è altresì irragionevole e sproporzionato”* (T.A.R. Roma, Lazio sez. I, 27.01.2020, n. 1072).

Or, applicando i principi richiamati nella presente fattispecie, anche se il ricorrente ha compilato la domanda dichiarando “nessuna” in corrispondenza della sezione che indica *“Laurea ulteriore rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso, con esclusione di quelle propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale dichiarata”*, ha comunque dichiarato in maniera chiara ed inequivoca di possedere il titolo di laurea vecchio ordinamento in Economia e Commercio nella parte relativa ai titoli per l'accesso al concorso, in modo tale da consentire all'amministrazione di riconoscere il possibile errore materiale dipeso da una formulazione della clausola del bando assai infelice e palesemente discriminatoria.

Come detto sopra, in ogni caso, nell'ipotesi di incertezza o dubbio, in ossequio al principio del *favor participationis*, della buona fede e del soccorso istruttorio, l'amministrazione aveva l'obbligo di richiedere al ricorrente gli opportuni chiarimenti e/o integrazioni per la corretta valutazione dei titoli dichiarati in sede di domanda.

Tra l'altro, si dà il caso che le procedure di selezione non devono essere strutturate come corse ad ostacoli fra adempimenti formali di vario tipo

imposti ai concorrenti, bensì devono mirare ad appurare, in modo efficiente, quali siano i candidati migliori nel rispetto delle regole di concorrenza, verificando la sussistenza dei requisiti di partecipazione, dei titoli di merito e delle prove.

In questo senso il soccorso istruttorio tende ad evitare che irregolarità ed inadempimenti meramente estrinseci possa pregiudicare i concorrenti più meritevoli, nell'interesse dell'amministrazione stessa che potrebbe perdere l'opportunità di selezionare i candidati migliori!

È appena il caso, infine, di evidenziare che nella fattispecie che ci occupa non ricorre nessuna circostanza impeditiva del soccorso istruttorio, in quanto:

- la dichiarazione attestante il possesso del titolo di laurea v.o. è stata regolarmente indicata nella domanda di concorso e presentata entro i termini;
- l'errore in cui sarebbe incorso il ricorrente è immediatamente e facilmente desumibile dalla domanda medesima;
- non vi è lesione alcuna della *par condicio* tra i concorrenti perché il presunto errore non riguarderebbe il possesso o meno del titolo di laurea in questione, ma unicamente la compilazione del modulo di trasmissione della domanda;

Di conseguenza, l'amministrazione avrebbe, anche per tale via, dovuto riconoscere al ricorrente il superiore punteggio di 1,5 ex art. 7 comma 4 lett. a del bando.

Istanza cautelare

Da quanto innanzi dedotto emerge in modo evidente la sussistenza del *fumus boni iuris* a sostegno della pretesa del ricorrente.

Sussiste altresì il pregiudizio grave ed irreparabile che deriverebbe allo stesso in caso di mancata sospensione dei provvedimenti impugnati, nella parte in cui non attribuiscono al ricorrente il punteggio ulteriore di 1,5 ai sensi dell'art. 7 comma 4 lett. a del bando.

Infatti, Regione ha già immesso in servizio i primi soggetti dichiarati vincitori in graduatoria; inoltre, in ragione delle rinunce di alcuni vincitori (i bandi indetti da Regione sono infatti ben 27 e molte persone hanno formulato plurime candidature) nonché del crescente fabbisogno occupazionale di Regione dalla stessa annunciato nelle more del concorso alla luce degli imminenti pensionamenti, (cfr. **DGR 9.11.2022 n. 1558 – doc. 5**), è ragionevole prospettare lo scorrimento della graduatoria - che ha validità biennale - e l'assunzione di ulteriori soggetti idonei, oltre a quelli classificatisi nelle prime dodici posizioni per i quali è prevista assunzione diretta.

Dunque, per effetto delle circostanze evidenziate, il ricorrente può subire un danno ingiusto, infatti attualmente egli si trova posizionato al n. 62 in graduatoria con pt. 22.5, mentre in caso di attribuzione in via interinale del punteggio ulteriore reclamato egli conseguirebbe il superiore punteggio di 24 pt. che lo classificherebbe in posizione n. 30/32 (a seconda dell'eventuale preferenza con i classificati aventi medesimo punteggio), con probabilità di beneficiare a breve dello scorrimento della graduatoria, anche superando il sig. Giura al quale il presente atto è stato pure notificato quale controinteressato.

Tra l'altro, l'adozione di una misura cautelare volta alla correzione della graduatoria in questione risulta altresì strumentale al perseguimento dell'interesse pubblico alla selezione dei candidati più qualificati, in vista delle imminenti assunzioni e dello scorrimento della

graduatoria, come lo è l'odierno ricorrente in possesso di laurea quadriennale a ciclo unico.

La giurisprudenza in fattispecie analoga ha infatti osservato “*Rilevato che l'Amministrazione ha omissis di attribuire alla ricorrente gli ulteriori 2 punti per il possesso della laurea magistrale in quanto titolo superiore a quello richiesto per l'accesso; Considerato che quanto sopra rende necessario che l'Amministrazione prenda in considerazione i profili di illegittimità dedotti, mediante riesame – nei limiti ed ai sensi di quanto sopra esplicitato – della posizione dell'odierna ricorrente, da effettuarsi entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione della presente ordinanza*” (**Tar Lazio, Ordinanza n. 1739/2022**).

Pertanto, in coerenza con quanto osservato e nell'interesse della medesima P.A. si chiede l'adozione della misura cautelare opportuna al fine di assicurare la correzione della graduatoria relativamente alla posizione e punteggio del ricorrente, in tempi rapidi e compatibili con le prossime assunzioni a seguito dello scorrimento della stessa.

PQM

Voglia, l'Ecc.Mo Tar Adito,

- preliminarmente accogliere l'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati, adottando la misura cautelare ritenuta più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso ovvero definire il giudizio con sentenza succintamente motivata ricorrendone i presupposti ex lege;
- accogliere nel merito il ricorso ed annullare i provvedimenti impugnati ed in epigrafe indicati nella parte in cui non è riconosciuto al ricorrente l'ulteriore punteggio di 1,5 ai sensi

dell'art. 7 comma 4 lett. a del bando con conseguente accertamento del diritto dello stesso all'ottenimento del punteggio totale di pt. 24 (in luogo di 22,5) e ricollocamento in graduatoria nella conseguente posizione più alta;

- con vittoria di spese del presente giudizio, oltre accessori come per legge.

Si deposita la documentazione richiamata in narrativa e riportata nel foliaro allegato.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che trattandosi di materia di pubblico impiego, il c.u. dovuto è di € 325.00

Riservata ogni ulteriore deduzione ed eccezione.

Bari, 24 novembre 2022

Avv. Vitaliano Mastrorosa